

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**SEZ. DI BARI**

**Ricorre**

**ex art. 130 cpa**

Dott. **Antonio Paolo Scalera**, nato a Palagianò il 25/01/1964 ed ivi residente alla Via San Domenico, 4, (C.F.: SCLNNP64A25G252S) che agisce quale candidato nelle elezioni per cui e' causa nonché quale cittadino elettore ex art. 130 cpa, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Paolo Sisto (CF.SSTFNC55D27A662L- pec avv.francescopaolosistosda@pec.it), Gianluigi Pellegrino (C.F. PLLGLG67T12H501S pec: gianluigi.pellegrino@pec.it), Sabina Ornella di Lecce (CF.DLCSNR55H55D643E-pec sabina.dilecce@pec.giuffre.it), Luciano Ancora (C.f NCRLCN62L01E815N-pec avv.lucianoancora@legalmail.it) e Gianluca Prete (c.f. PRTGLC76E11L049M- pec [avv.prete@pec.rilleva-prete.it](mailto:avv.prete@pec.rilleva-prete.it)), elettivamente domiciliato in Bari alla via Roberto da Bari n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Sisto (per le comunicazioni/e o notificazioni si indica quale domicilio digitale pec gianluigi.pellegrino@pec.it)

**Contro**

la Regione Puglia, in persona del Presidente-legale rappresentante pro-tempore

**E nei confronti**

**dei sig.ri**

**-Longo Giuseppe**

**-Mazzarano Michele**

**-La Notte Francesco**

**-Pandinelli Mario**

**-Mennea Ruggiero**

**per l'annullamento**

- in parte qua dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione - del Presidente della giunta regionale e - del **Consiglio regionale della Puglia** del 20 e 21 settembre 2020), ed in particolare dell'allegato al verbale operazioni elettorali del 30.10.2020;

- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

e per la **correzione del risultato elettorale**

con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato il ricorrente nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio, ferma la eventuale assegnazione (salva diversa opzione) l'On. Raffaele Fitto, quale candidato alla presidenza non eletto con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione.

\*\*\*

1. Il 20 e 21 settembre 2020 si sono tenute le elezioni del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia, che sono disciplinate dalla L 108/68 per come recepita in Puglia con L.R. n. 2/2005 e L.R. n. 7/2015.

Sulla base della suddetta normativa il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il presidente.

I primi 23 seggi vengono ripartiti a livello circoscrizionale e i restanti 27 a livello di collegio unico regionale (CUR).

La soglia di sbarramento per l'accesso delle liste alla assegnazione dei seggi è dell'8% per le coalizioni e per le liste che si presentano da sole e del 4% per le liste che si presentano in coalizione.

Dopo la fase di assegnazione dei seggi su base circoscrizionale alle liste che hanno superato la soglia applicabile, e giunti alla fase CUR il riparto di tali seggi (sempre alle sole liste che hanno superato la soglia) avviene anche a mezzo di una cd. correzione cd. maggioritaria, nel senso che alle liste che accedono al Consiglio e che sostengono il candidato Presidente eletto viene assicurato un determinato numero di seggi in base ai voti dalle stesse raccolti; in particolare, se dette liste raggiungono o superano il 40% dei voti, si garantisce alle stesse l'assegnazione in totale di almeno 29 consiglieri, se i voti sono tra il 35% e il 40%, 28 seggi e se sono sotto il 35%, 27 seggi.

2. Nel caso di specie, terminato lo spoglio, il Ministero dell'Interno ha pubblicato i dati e le risultanze sul Sistema informativo elettorale "Eligendo" e, in applicazione dell'art. 15 co. 6 L. 108/1968, come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015, ha correttamente

dato atto che, in sede di attribuzione dei seggi consiliari con CUR, computata la correzione maggioritaria, sulla base dei voti registrati, alle liste di sostegno al candidato Presidente eletto (Michele Emiliano) aventi accesso al Consiglio in quanto superanti le soglie di sbarramento, dovessero essere garantiti 27 seggi.

3. Pertanto alle liste di minoranza spettavano i restanti 23 seggi.

Conseguentemente, il Dott. Antonio Scalera, candidato nella lista n. 21 avente il contrassegno “La Puglia domani”, sarebbe risultato in posizione utile per l’elezione salva assegnazione in sua sostituzione all’On.le Fitto quale candidato Presidente non eletto e salva diversa opzione di questo.

4. Senonché all’esito dello scrutinio, l’ufficio elettorale ha, invece, ritenuto di dover garantire non 27, ma 29 seggi alle liste di maggioranza, il che comporta che si riducono a 21 i seggi per la minoranza venendo così negata la spettanza del seggio alla posizione ricoperta da Scalera.

A tanto l’ufficio elettorale ha provveduto sulla base di quanto ha ritenuto di dedurre nell’allegato al verbale ove, in dichiarato *revirement* rispetto alla applicazione della legge sin qui pacifica e seguita anche nella precedente tornata elettorale, ha stabilito che, nel computare ai fini dei seggi da assegnare col CUR, i voti da considerare per le liste di sostegno al presidente eletto ai fini di determinare la quota di consiglieri da garantire sulla base della correzione maggioritaria, dovrebbero essere considerati anche quelli relativi alle liste che non superando la soglia di sbarramento non hanno radicale accesso al riparto dei seggi. E’ sulla base di tale computo che alle liste di sostegno al candidato Presidente eletto, aventi titolo alla assegnazione dei seggi, ne sono stati garantiti 29 e non 27 con connessa riduzione di quelli spettanti alle altre liste e mancata elezione dei ricorrenti,

4. La determinazione è manifestamente illegittima e merita annullamento e correzione alla stregua dei seguenti

## MOTIVI

### 0. In ordine all’interesse

Il dott. Antonio Scalera sarebbe risultato in posizione utile per l’elezione, ove la Commissione avesse correttamente assegnato alla maggioranza 27 e

non 29 seggi e conseguentemente alla minoranza 23 seggi di cui l'ultimo sarebbe spettante appunto al ricorrente. Alla come vedremo doverosa correzione, Scalera ha evidente interesse, sia quale cittadino elettore come pure agisce ex art. 130 cpa, ma anche in vista della annunciata opzione dell'on.le Fitto per le dimissioni da consigliere regionale in quanto parlamentare europeo in carica e stante la necessità di opzione.

Da qui la legittimazione e l'interesse al presente ricorso.

\*

### **I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L. 108/1968 come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015. Eccesso di potere.**

1. Già in termini di sintesi risulta evidente l'illegittimità epigrafata.

Ed invero, il correttivo maggioritario stabilito dalla legge pugliese è, espressamente, riferito alle liste che in Consiglio compongono la maggioranza. Ed a tal fine considera i voti raccolti da queste. Non già da quelle che non avendo superato la soglia sono escluse sin dall'inizio dei vari segmenti del procedimento conseguente allo spoglio per l'assegnazione dei seggi.

Non si tratta, per espressa scelta del legislatore pugliese, di un premio al Presidente, bensì alla maggioranza consiliare, come reso evidente dalla circostanza che pacificamente non si computano ai fini del premio, i voti pur espressi per il solo Presidente.

Sicché, in assoluta coerenza, si computano ai fini del premio i voti raccolti delle liste di maggioranza che hanno accesso al Consiglio perché hanno superato le relative soglie. Del resto, la finalità delle soglie di deflazionare la moltiplicazione di liste verrebbe frustrata da un sistema che invece finirebbe con l'incentivarle ove si computassero ai fini del premio. Di talché le coalizioni sarebbero indotte ad una loro moltiplicazione.

Pertanto, come Codesto On.le Tar ed il Consiglio di Stato (con pronunce richiamate e condivise anche in sentenze della stessa Corte di Appello di Bari) hanno puntualmente evidenziato in specifici precedenti, la norma sicuramente esclude che liste in limine estromesse dalle operazioni di assegnazione dei seggi perché non superanti le soglie sin dall'assegnazione dei primi seggi circoscrizionali, possano "risorgere" nei successivi passaggi procedurali volti al completamento della ridetta assegnazione con la ripartizione dei seggi Cur.

Il tutto per di più compiendo una interpretazione slabbrata del cd. correttivo maggioritario (oltre quanto previsto dalla legge), a discapito della rappresentanza scaturente dal voto degli elettori.

Già da quanto precede discende la fondatezza del presente ricorso come pure in analisi si passa ad ulteriormente illustrare.

Ed invero l'Ufficio elettorale è incorso in sicura violazione di legge e degli specifici precedenti in materia ove, ribaltando l'interpretazione della legge elettorale pugliese sempre pacificamente seguita anche nelle precedenti tornate e **validata dagli uffici del Ministero dell'Interno e dal Giudice Amministrativo**, ha, invece, ritenuto che in sede di computo dei seggi da assegnare con il CUR, sulla base del correttivo maggioritario vadano nuovamente considerate, sic! (dopo averle doverosamente escluse dal procedimento di assegnazione dei seggi su base circoscrizionale) le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.

In realtà Codesto On.le TAR, con sentenza Sez. II 22.10.2015 n. 1354 (confermata in sede di appello con sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 3306/2016) del tutto ineccepibilmente ha affermato il principio secondo cui all'inizio delle operazioni elettorali le liste che non hanno raggiunto la cd. soglia di sbarramento vengono **definitivamente** escluse dalle operazioni di assegnazione dei seggi: *“la ratio è quella di favorire la concentrazione di candidati in liste omogenee; il meccanismo è, infatti, premiante per queste ultime, determinando la dispersione del voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso liste che si presume possano superare la soglia di sbarramento prevista dalla legge (si veda in tal senso C.d.S., sez. V, 21.7.2015 n. 3614).”* (pag. 6 sent. cit.)

E se è pur vero, come evidenzia l'ufficio, che i precedenti attenevano direttamente alla concreta assegnazione dei seggi alle liste e ai candidati, con la pretesa allora avanza, e rigettata dal giudice, delle liste non superanti lo sbarramento di parteciparvi, ciò non toglie che il Consiglio di Stato e Codesto On.le Tribunale hanno espressamente sancito la doverosa lettura delle norme e principi che delegittimano in radice la determinazione oggi assunta, in totale *“testa coda”* rispetto alla pacifica applicazione avvenuta nelle precedenti tornate.

Ed invero, già nella successione diacronica delle varie fasi dell'assegnazione dei seggi stabilite dalla legge regionale pugliese, il Tar e il Consiglio di Stato hanno evidenziato come le liste che non raggiungono lo sbarramento fuoriescono dalla procedura di assegnazione e una volta che sicuramente non partecipano alla prima fase, sarebbe ben singolare che le stesse... riemergessero di incanto per assumere rilievo nella seconda.

Trattasi di conclusioni fatte proprie in sede giurisdizionale dalla stessa Corte di Appello di Bari in sent. n. 1795/18, motivatamente redatta dal medesimo magistrato che presiede l'Ufficio elettorale.

Del resto se ciò vale per la fase di assegnazione alle singole liste, altrettanto vale per la fase immediatamente precedente di loro suddivisione tra maggioranza e opposizione sulla base del cd. correttivo maggioritario.

Come giustamente evidenzia il Consiglio di Stato, regola generale del procedimento è la fuoriuscita di dette liste in avvio dal sistema di computo e riparto dei seggi e nelle diverse fasi successive, sicché è un errore di impostazione andare a vedere se nei commi relativi alle fasi successive sia ribadita o meno la loro esclusione, quando piuttosto è se mai una loro riconsiderazione che avrebbe necessitato di previsione esplicita (così espressamente il Consiglio di Stato nei richiamati precedenti).

Come pure evidentissima è la ratio complessiva del sistema, pure sottolineata dai giudici di primo e secondo grado nei richiamati precedenti, volta a deflazionare la parcellizzazione dell'offerta elettorale, ratio che verrebbe del tutto tradita ove le coalizioni, per poter raggiungere il maggior numero di seggi garantiti in sede di correzione maggioritaria fossero indotte ad associare più liste possibili **pur pulviscolari**, perché le stesse pur escluse dal riparto, concorrerebbero di incanto a far prendere più seggi in sede di correzione maggioritaria alle altre liste della coalizione.

Per non dire che queste ultime finirebbero per guadagnare seggi in ragione di voti che gli elettori hanno espresso per liste che ai fini delle elezioni dei consiglieri erano loro concorrenti (sic!).

Che trattasi di inaccettabile paradosso, è confermato anche dagli effetti pratici che verrebbero a generarsi nella specie. Ed, infatti, l'Ufficio elettorale, computando anche i voti alle liste che non raggiungono lo sbarramento e che quindi non possono

essere destinatarie di seggi, finiscono con l'individuare un quoziente CUR elevatissimo rispetto alla capienza dei voti residui delle sole liste che hanno accesso ai seggi e di cui soltanto in realtà andavano considerati i voti. Con l'effetto paradossale che si devono assegnare ben otto dei 19 seggi CUR alle liste di maggioranza, potendosi utilizzare appena complessivi 59 mila voti residui, mentre nell'operazione precedente, compiuta correttamente, 11 seggi erano stati assegnati con la capienza di 700 mila voti, circa 12 volte di più.

Del resto, lo stesso correttivo maggioritario consiste nel rafforzare la rappresentanza consiliare delle liste che sostengono il presidente eletto, ovviamente quelle che al consiglio hanno accesso, non potendosi certo ciò riferire a quelle che non avendo superato la soglia, dal consiglio sono **in limine estromesse**.

Come pure è evidente che il sistema dei seggi da garantire (cd. correzione maggioritaria) si riferisca pacificamente alle liste che lo sostengono e ai voti da queste raccolti. E' a questo, quindi, che la legge intende assegnare più seggi ai fini della governabilità, non riferendosi, invece, come pure il legislatore avrebbe potuto diversamente fare, ai voti comunque raccolti dal candidato Presidente, come reso palese dalla circostanza che **non si computano i voti espressi per il solo Presidente**. Di talché è del tutto coerente, riferendosi il cd. premio di seggi alle liste e non al Presidente, ed ovviamente solo alle liste che seggi hanno diritto ad acquisire avendo superato la soglia, che si considerino solo i voti per queste e non anche quelli dispersi per liste che al consiglio non hanno accesso.

Pertanto, richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui sarebbe stato, piuttosto, un riemergere della considerazione di tali liste che avrebbe richiesto una norma espressa (sicuramente inesistente), è evidente che l'art. 15 come 6 L, 108/68, fatto proprio e integrato dalla legislazione pugliese da ultimo, con LR 7/15, ove al p. 5 lett. b. prevede che *“l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire”*, **si riferisce sempre alle liste della coalizione cui seggi possono essere ripartiti e quindi quelle che hanno superato la soglia**.

Sicché, nel riferirsi dunque alla ripartizione dei seggi *tout court* le norme in esame escludono, **in assenza di contrarie disposizioni espresse**, un recupero

delle cifre elettorali delle liste escluse.

Come correttamente evidenziato dal Consiglio di Stato con la sent. n. 3306/2016 “*sotto questo profilo non può quindi essere sopravvalutata la circostanza che per la determinazione del quoziente elettorale regionale non sia operato alcun riferimento alle liste «ammesse al riparto», ma solo ai «voti residuati». Una simile ripetizione era in realtà superflua, tanto alla luce della norma sul premio di maggioranza, quanto in considerazione del fatto che ai fini dell’ulteriore riparto «dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione» è prevista la determinazione del «totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste» [art. 15, comma 5, lett. b) e c)].”*

Codesto On.le TAR, da par suo, con la sent. cit. ha evidenziato come “*la lettura sistematica della disposizione in esame nel suo complesso conduce a conclusioni non dissimili circa il valore da attribuire al dato testuale in discussione. La norma infatti...disciplina una fase unitaria sebbene articolata in due distinti momenti. Le operazioni vanno lette in stretta successione tra loro, in quanto delineano passaggi progressivi di uno stesso procedimento che vede, in un momento preliminare all’assegnazione dei seggi, l’esclusione delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento. Non avrebbe alcun supporto -né testuale, né logico-sistematico- il ripescaggio, ai fini dell’assegnazione dei seggi residui, di voti ottenuti da liste escluse dall’assegnazione stessa.*

*A voler tacere che la stessa terminologia utilizzata dal legislatore allude a ciò che rimane di un precedente processo; l’espressione voti “residuali” non può che riferirsi a ciò che resta dalla precedente fase di trattamento dei voti, finalizzata alla ripartizione dei seggi su base circoscrizionale. Non possono avere “resti” le liste che non hanno già partecipato alla distribuzione; queste dispongono semmai di cifre di voti “interi”, in alcun modo intaccate”.*

La richiamata, ed invero pacifica, ratio complessiva di dissuadere la presentazione di liste che non raggiungono soglie minime di consensi, ed il riferirsi l’assegnazione dei seggi aggiuntivi in parola alle liste che all’accesso ai seggi hanno diritto, delegittimano le considerazioni dell’ufficio in ordine alla circostanza che non troverebbe giustificazione il mancato computo di voti dati a liste che, comunque, hanno sostenuto il Presidente eletto, una volta che, come detto, la correzione maggioritaria non è rivolta al Presidente (persino i voti dallo stesso direttamente raccolti pacificamente non si computano), bensì alle liste che in Consiglio lo sostengono componendo la coalizione di maggioranza nell’assise ed ai fini della tenuta della quale la correzione è prevista..



Né ha senso affermare che la interpretazione, ora sorprendentemente seguita dall'ufficio, sarebbe coerente con il principio di rappresentanza democratica, quando si sta discutendo del computo di una correzione rispetto alla proporzionalità democratica, di talché **se mai ogni dubbio interpretativo andrebbe risolto per il suo carattere circoscritto e non già per il suo ampliamento a discapito dei voti registrati.**

Inoltre, non appartiene a nessun principio di rappresentanza che il premio alle liste aventi accesso al consiglio venga assegnato non già sulla base dei voti raccolti da queste, bensì sui voti raccolti da altre che erano (quanto al voto per il consiglio) con le prime in concorrenza (!!!).

Da tutto quanto precede la evidente fondatezza del presente ricorso e la necessaria correzione degli atti impugnati.

Sia consentito evidenziare come, peraltro, l'esito ora voluto dall'ufficio sia incredibilmente beffardo per il ricorrente Scalera che, in precedente tornata elettorale a parti invertite, non è risultato eletto sulla base della (corretta) applicazione della stessa norma e ora si troverebbe a subire un'applicazione radicalmente opposta!

\*\*\*

La corretta applicazione dell'art. 15 L. 108/1968 come sost. dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 7/2015 comporterebbe pacificamente un miglioramento della posizione del ricorrente.

Infatti, applicando correttamente la norma deve assegnarsi un seggio alla lista "La Puglia domani" nella circoscrizione di Taranto e un seggio alla lista di "Forza Italia" nella circoscrizione di Taranto, di talché il ricorrente migliorerebbe la propria posizione, diventando il consigliere regionale al quale viene sottratto il seggio, al fine di consentire l'ingresso in consiglio al candidato alla presidenza regionale non eletto

Per converso illegittima è l'assegnazione così come stabilita dall'Ufficio elettorale.

\*\*\*\*\*

Per tutti tali motivi il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

### **CHIEDE**

A Codesto On. le TAR, chiarito l'interesse nel ricorso, l'annullamento *in parte qua* degli atti impugnati, con correzione delle operazioni elettorali ed attribuzione di un

ulteriore seggio alla lista “La Puglia domani”;

conseguentemente, dichiarare l’elezione del ricorrente Antonio Paolo Scalera, sia pur con l’attribuzione del seggio all’On. le Fitto per le ragioni evidenziate.

Si dichiara che non è dovuto contributo unificato, trattandosi di materia elettorale.

Con vittoria di spese.

Roma, 10.11.2020

Avv. Gianluigi Pellegrino

**Gianluigi  
Pellegrino** Firmato digitalmente  
da Gianluigi Pellegrino  
Data: 2020.11.23  
10:19:05 +01'00'

Avv. Francesco Paolo Sisto

**SISTO FRANCESCO  
PAOLO** Firmato digitalmente da  
SISTO FRANCESCO PAOLO  
Data: 2020.11.23 10:22:06  
+01'00'

Avv. Sabina Ornella di Lecce

**DI LECCE  
SABINA  
ORNELLA** Firmato digitalmente  
da DI LECCE SABINA  
ORNELLA  
Data: 2020.11.23  
10:23:01 +01'00'

Avv. Luciano Ancora

**ANCORA  
LUCIANO** Firmato  
digitalmente da  
ANCORA LUCIANO  
Data: 2020.11.23  
12:18:07 +01'00'

Avv. Gianluca Prete

**PRETE  
GIANLUC  
A** Firmato  
digitalmente da  
PRETE GIANLUCA  
Data: 2020.11.23  
12:14:44 +01'00'